



COMUNE DI PREDAIA
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONSULTE FRAZIONALI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 30 dd. 21/07/2015

Modificato con:

- delibera del Consiglio comunale n. 62 dd. 30/11/2015
- delibera del Consiglio comunale n. 50 dd. 30/11/2020

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Calovi**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Art. 1

Le Consulte frazionali

Il presente regolamento definisce l'architettura giuridica delle Consulte frazionali, precisando la natura, la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle medesime, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 14, comma 4 dello Statuto del Comune di Predaia, nonché dei principi e finalità indicati in premessa.

Art. 2

Funzioni, compiti e strumenti delle Consulte frazionali

La Consulta è un organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di iniziativa consultiva. Le Consulte frazionali formano una rete sociale territoriale composta da soggetti singoli allo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociopolitica di Predaia.

Esse sono organismi autonomi con funzioni di:

- iniziativa consultiva e di coordinamento con facoltà di presentare proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale
- stimolo alla conoscenza e all'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione;
- collaborazione con l'Amministrazione comunale alla promozione della Cittadinanza attiva.

Le proposte delle Consulte frazionali vengono inoltrate al Sindaco per l'esame in Giunta Comunale.

Le Consulte frazionali possono inoltre esprimere pareri sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.

Al fine di agevolare il dialogo bidirezionale Consulta-Comune-Consulta, con l'obiettivo di garantire tempistica e uniformità di interventi sul territorio, verrà attivato un canale informatico a supporto delle singole Consulte frazionali.

Art. 3

Struttura

La Consulta nella sua collegialità è rappresentativa delle 14 Frazioni (Coredò, Dardine, Dermulo, Mollaro, Priò, Segno, Smarano, Taio, Tavon, Torra, Tres, Tuenetto, Vervò, Vion).

La Consulta è formata da minimo 2 (due) a massimo 3 (tre) componenti, che durano in carica per la durata del mandato del Consiglio.

Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale i componenti cessano dalla carica.

Art. 4

Requisiti per la nomina a componente delle Consulte Frazionali

Possono far parte delle Consulte frazionali i cittadini elettori del Comune di Predaia, anche consiglieri comunali, residenti in ciascuna delle frazioni.

La funzione di Componente la Consulta di frazione è gratuita.

Art. 5

Modalità di nomina dei componenti

I componenti delle 14 Consulte frazionali sono nominati dal Consiglio comunale: per ogni singola Consulta di Frazione, 2 sono proposti dai consiglieri di maggioranza e 1 è proposto dai consiglieri di minoranza. In caso di soli 2 componenti, 1 è proposto dai consiglieri di maggioranza e 1 dai consiglieri di minoranza.

In sede di proposta dei componenti si terrà conto che, a livello numerico complessivo e non necessariamente di singola Consulta, vi sia anche una congrua rappresentanza dei giovani.

Art. 6

Durata

Il rinnovo dei componenti della Consulta avviene entro sei mesi dall'elezione del Consiglio comunale con decadenza alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

Art. 7

Decadenze e dimissioni

I componenti della Consulta decadono dalla carica per dimissioni e per assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive convocate dal Sindaco, dal Referente o dalla maggioranza dei suoi componenti come previsto dall'art. 9.

In tali casi il Sindaco provvederà alla sostituzione.

Art. 8

I referenti

La Consulta è presieduta da un "Referente" nominato dal Sindaco.

Un consigliere comunale, allo scopo delegato dal Sindaco, avrà funzioni di "Referente comunale" con funzioni di coordinamento reale per le Consulte territoriali, di raccordo con l'Amministrazione comunale e di promozione delle iniziative di Cittadinanza attiva.

Art. 9

Convocazione

La Consulta può essere convocata dal Sindaco, dal Referente comunale, dal Referente di consulta o dalla maggioranza dei suoi componenti almeno una volta all'anno.

L'elenco degli argomenti da trattare può essere disposto dal Sindaco, dal Referente ed ogni componente potrà inserire proprie proposte.

Qualora il Referente comunale lo ritenga necessario o le singole Consulte frazionali lo richiedano, le stesse si riuniscono in seduta collettiva per trattare argomenti d'interesse comune, per monitorare il buon funzionamento dell'organismo e quindi garantire uniformità di risultati sul territorio comunale.

Alle sedute della Consulta frazionale o alla seduta collettiva possono partecipare il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali.

Art. 10

Rapporti con altri organi istituzionali

Il Sindaco può chiedere la convocazione della Consulta perché esprima parere su argomenti specifici.